

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, PATRINI, MAZZOLI e CACCHIOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1973

Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, persegue fin dalla sua origine il fine altamente sociale di inserire anche nell'industria i privi di vista.

Prima della seconda guerra mondiale lo stesso dava lavoro a centinaia di minorati della vista che, a fianco dei colleghi vedenti, portavano avanti la loro attività con risultati lusinghieri.

Dopo il conflitto mondiale, a causa della mancanza di fondi, lo sviluppo dell'Ente è stato minimo e solo in questi ultimi anni si è avuta una certa ripresa che fa bene sperare per il futuro.

L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi è l'unico organismo che si occupa in Italia del lavoro dei non vedenti in laboratori tecnicamente organizzati ed ha attualmente in

funzione cinque stabilimenti in Milano, Firenze, Roma e Napoli, dove lavorano n. 354 operai fra ciechi e vedenti. Trovatosi, specie prima del 1967, in serie difficoltà finanziarie che ne hanno messo in pericolo il funzionamento, non solo non ha mai goduto, contrariamente a quanto avviene per altri enti similari, di alcun contributo a carattere continuativo da parte dello Stato ma fa risparmiare allo stesso notevoli somme nel campo delle forniture, per la sua azione calmieratrice dei prezzi oltre che moralizzatrice dell'ambiente dei fornitori. Inoltre l'Ente, occupando una certa quantità di non vedenti solleva lo Stato dall'onere di alcuni milioni l'anno, che dovrebbero essere corrisposti quale pensione e indennità diverse agli stessi, se non fossero occupati negli stabilimenti dell'Ente ai sensi delle vigenti disposizioni, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di persone che versano in condizioni di assoluto bisogno.

L'unico beneficio di cui l'Ente usufruisce sin dal suo nascere è costituito dall'esonero totale delle imposte e tasse, in applicazione di quanto disposto dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, in favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, estesa all'ente dall'articolo 1 della legge istitutiva, n. 961 del 1935.

Detto beneficio è stato sempre prorogato con successive leggi e per ultimo con quella 6 dicembre 1971, n. 1035, che estende la proroga sino all'entrata in vigore delle norme per l'applicazione della riforma tributaria.

Ora, con l'entrata in vigore della riforma tributaria, come previsto dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, l'Ente viene a perdere dal gennaio 1974 l'unico beneficio concesso in suo favore dallo Stato.

Ciò significa che i dirigenti dell'Ente non solo non potranno attuare il programma deliberato, concernente soprattutto l'apertura di nuovi opifici nel Mezzogiorno e nelle Isole dove più alto è l'indice della cecità, ma addirittura si vedranno costretti, loro malgrado, a ridurre i posti di lavoro negli stabilimenti esistenti se non a dover cessare, nella più deprecabile delle ipotesi, ogni attività con grave disagio per tutti gli occupanti (operai ed impiegati) e rispettive famiglie.

Al fine di scongiurare tale grave pericolo, si rende necessario che lo Stato ripristini dal 1° gennaio 1974 i benefici previsti in favore dell'Ente dalla citata legge 6 dicembre 1971, n. 1035.

Dall'applicazione dell'esenzione, che è l'unico vantaggio finora sempre concesso, deriva dall'Ente un'economia di circa il 5-6 per cento del movimento di fatturato che nel 1972 è stato di lire 2.429.000.000 e che nel 1973 si prevede in analoga cifra. Tale economia di spesa è indispensabile in quanto viene a compensare i maggiori costi di produzione derivanti dall'impiego di mano d'opera non vedente il cui rendimento va ogni anno diminuendo a causa del progresso tecnologico dei sistemi produttivi. Anche alla mano d'opera non vedente viene corrisposta la paga sindacale alla pari degli operai vedenti.

Inoltre, si deve tener presente che l'invocato provvedimento non incide per nulla sul bilancio dello Stato proprio perchè l'Ente sin dalla sua costituzione — anno 1934 — ha sempre usufruito, come più volte si è detto, dell'esenzione di tutte le imposte e tasse e di qualsiasi tributo comunale.

Se il Parlamento, come è sperabile ritenere, approverà con urgenza il presente disegno di legge, l'Ente potrà non solo continuare la sua attività altamente sociale e morale, ma anche estenderla dando la possibilità soprattutto ai ciechi del meridione e delle isole di svolgere un'attività retribuita e di vivere quindi con un minimo di sicurezza sociale in seno ai propri nuclei familiari, e rimanere così allineati a quanto avviene negli altri Paesi d'Europa e negli Stati Uniti d'America.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Con effetto dal 1° gennaio 1974 sono prorogate a tempo indeterminato le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1973 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, 6 dicembre 1965, n. 1374, 23 dicembre 1970, n. 1091, e 6 dicembre 1971, n. 1035.